

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA
Assessorato Territorio e Ambiente
L'Assessore

Prot. n. 1484 del **11 MAR. 2015**

OGGETTO: attività autorizzativa in materia di VIA – VAS – VINCA – Decreto legislativo 03/04/2006 n. 152 – Atto d'indirizzo.

Al Dipartimento regionale dell'Ambiente

Al Dipartimento regionale dell'Urbanistica

e, p.c.

**All'Assessorato regionale dell'Energia e dei
Servizi di pubblica utilità**

**Alla Presidenza della Regione Siciliana
Ufficio di Gabinetto**

LORO INDIRIZZI DI PEC

Premesse

Il presente atto di indirizzo è finalizzato ad assicurare uniformità procedimentale per le attività degli uffici preposti agli adempimenti tecnici istruttori per il rilascio delle autorizzazioni in materia ambientale, secondo le previsioni normative di seguito precisate.

VISTO il decreto legislativo del 03.04.2006 n. 152, come modificato dal Dlgo n. 128 del 2010;

VISTO l'art. 7 del decreto legislativo del 03.04.2006 n. 152 e succ. mod, commi 5 e 6;

VISTO l'art. 4 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;

VISTO il Decreto Presidenziale dell'8 luglio 2014 n. 23 che individua (art 1 lett. l, lett m;) l'autorità competente e l'autorità procedente nella "pubblica amministrazione";

CONSIDERATO l'orientamento espresso dalla giurisprudenza amministrativa, con il quale è stato rilevato che la separazione di funzioni tra le competenze dell'organo di direzione politica e la dirigenza amministrativa non può essere valutata aprioristicamente in termini astratti, ma deve essere rapportata alla effettiva natura della funzione pubblica svolta e che le valutazione e/o autorizzazioni ambientali impongono una ponderazione complessa che coinvolge profili tecnici e profili di vera e propria opportunità che ben possono farsi rientrare nell'ambito dei poteri di indirizzo politico amministrativo, eccedendo la mera attività gestionale (Consiglio Stato, sezione V, 11 febbraio 2004, n. 258; Consiglio Stato, sezione VI, 24 gennaio 2005, n. 127; Consiglio Stato, sezione VI, 18 gennaio 2006, n. 129; Consiglio Stato, sezione VI, 17 maggio 2006, n. 2851; TAR Lazio, Roma, sez. II, 8 settembre 2010, n. 32176; TAR Sardegna, Cagliari, sez. I, 10 marzo 2011, n. 209);

CONSIDERATO che, la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 81 del 2013, ha respinto la qualificazione degli atti di autorizzazione ambientale quali "atti di gestione", inserendosi in un ambito caratterizzato da un

intreccio di attività a carattere gestionale e di valutazioni di tipo politico conforme alla previsione dell'art. 97 Cost. relativo il riparto di competenze tra organi politici e amministrativi in materia;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 48 del 26 febbraio 2015;

CONSIDERATO che la protezione dell'ambiente determina implicazioni su plurimi e concorrenti interessi in un quadro normativo oggetto di molteplici interventi che ha da sempre posto rilevanti problematiche sul piano interpretativo, anche con riferimento alla sfera di attribuzioni e competenze ed al riparto tra i vari soggetti pubblici attributari dei relativi poteri ;

CONSIDERATO che la specificità di tali provvedimenti autorizzatori, risiede proprio nella verifica in merito alla compatibilità di determinate attività nella prospettiva della ottimizzazione del fattore ambientale pur con la imprescindibile ponderazione degli altri interessi coinvolti;

CONSIDERATO che da ciò consegue un procedimento caratterizzato da un elevato tasso tecnico - scientifico e da un altrettanto rilevante peso del potere discrezionale dell'amministrazione, che non si limita ad acquisire il dato scientifico, ma deve "soppesarlo" e bilanciarlo con gli altri interessi coinvolti;

CONSIDERATO che in tale contesto, le verifiche di natura tecnica (che rientrano nell'attività di gestione in senso stretto e che vengono realizzate nell'ambito della fase istruttoria) non esauriscono l'intero ambito delle valutazioni che i soggetti pubblici sono chiamati a svolgere, emergendo di sovente una serie di aspetti ulteriori che, afferendo direttamente alla tutela dell'ambiente, al governo del territorio e allo sviluppo economico, assumono indubbiamente una connotazione eminentemente politica;

VISTA l'esigenza di chiarire e delimitare le funzioni e le competenze in tale materia nell'ambito degli organi regionali sulla base del dettato normativo nazionale di riferimento ed alla luce delle rilevanti pronunce della Corte Costituzionale in materia;

Si emana il seguente atto d'indirizzo.

Articolo 1

L'Autorità Unica Ambientale è individuata nell'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente. L'adozione dei provvedimenti conclusivi, a seguito dell'istruttoria dei Dipartimenti regionali competenti, della Valutazione Ambientale Strategica (VAS), della Valutazione di impatto ambientale (VIA) e della Valutazione di incidenza ambientale (VINCA), nonché delle verifiche di assoggettabilità rispettivamente a VAS ed a VIA, spetta all'Assessore pro-tempore.

Articolo 2

Ai dirigenti generali dei dipartimenti regionali competenti è demandata l'adozione delle disposizioni attuative inerenti i procedimenti istruttori di cui all'articolo 1.

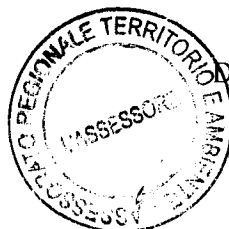
Le istruttorie, il controllo e le verifiche di competenza degli organi gestionali restano intestate e regolamentate dalle normative di rango primario e secondario.

Articolo 3

Dalle competenze dell'Autorità di cui al precedente art. 1 sono esclusi i provvedimenti conclusivi relativi alle istruttorie di cui all'art. 1 comma 6 della l.r. n. 3/2009.

Articolo 4

Il presente atto d'indirizzo sarà pubblicato per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e sul sito internet di quest'Assessorato.



L'Assessore
Dott. Maurizio Croce